



5447/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ne

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

P.U. e l.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 05/02/2019 - CC

R.G.N. 20044/2017
Rep. *Prom5447*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20044-2017 proposto da:

FABIO, elettivamente domiciliato in
[
)
)

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO MA & GY DI GALLO CLAUDIO SNC, VILLA EGIDIA;

- *intimati* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOVARA, depositato il 22/06/2017;

1257/19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che con decreto del 22 giugno 2017 il Tribunale di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal notaio Fabio i avverso il provvedimento in data 3 aprile 2017, con il quale il giudice delegato ha: *a)* dichiarato la nullità dell'atto traslativo di compravendita dell'immobile presente nell'attivo fallimentare, in quanto concluso privatamente dal notaio, che era stato delegato alla vendita, e senza il rispetto degli obblighi di pubblicità dell'avviso di vendita relativo, revocando altresì la delega al notaio in questione; *b)* disposto la trasmissione del decreto di revoca al consiglio dell'ordine notarile, ai giudice delegati e ai giudici dell'esecuzione del Tribunale di Novara per le valutazioni di loro competenza;

- che il decreto impugnato ha affermato come il notaio non abbia impugnato la sua revoca, contestando unicamente la declaratoria di nullità del contratto di compravendita e dolendosi della trasmissione del predetto decreto; ed ha ritenuto non ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 l. fall. dal professionista, atteso che la locuzione «chiunque vi abbia interesse» va comunque intesa ai sensi dell'art. 100 c.p.c., onde l'interesse del professionista alla negazione della nullità della vendita si palesa come solo indiretto; inoltre, esistendo sia la nullità dell'aggiudicazione per la mancata affissione, sia la nullità della vendita finale a causa della predetta invalidità dell'aggiudicazione, l'omessa impugnazione della revoca dell'aggiudicazione esclude ogni interesse a far venir meno la declaratoria di nullità dell'atto di vendita;

- che, infine, secondo il Tribunale, il reclamo è altresì infondato nel merito, in quanto correttamente il g.d. ha esercitato il potere di revoca degli atti traslativi, ossia del provvedimento di aggiudicazione e del successivo atto di compravendita, appartenente al procedimento di vendita forzata; e per altre ragioni ivi esposte;

- che il notaio propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi;

- che non svolgono difese gli intimati;

CONSIDERATO

- che il primo motivo deduce la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 26 l. fall., avendo egli un preciso interesse a contestare il provvedimento del g.d., intendendo far accertare che la vendita non fu nulla e che erano state osservate le forme della pubblicità e della competitività, onde sono in discussione propri diritti soggettivi; mentre la parte del decreto del g.d. che ha disposto la comunicazione del medesimo lede la sua riservatezza ed altri diritti della persona; mentre l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevedeva, prima del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che fosse comunque il presidente del tribunale a disporre la cancellazione dagli elenchi dei professionisti delegati quando fosse stata loro revocata la delega, onde solo a detto presidente avrebbe dovuto essere trasmessa la notizia della avvenuta revoca dell'incarico;

- che il secondo motivo censura la violazione dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., con riguardo alla comunicazione del decreto del g.d. di revoca della singola procedura agli altri magistrati dell'Ufficio, in quanto produce un pregiudizio ai diritti del ricorrente;

- che il ricorso è inammissibile;

- che, invero, ribadito come il decreto impugnato abbia espressamente rilevato come non sia stata impugnata la revoca



dell'incarico delegato al professionista, occorre evidenziare che il ricorso, riconducibile alla previsione dell'art. 111 Cost., è inammissibile in quanto proposto avverso un decreto emesso dal tribunale a seguito di reclamo contro un atto del giudice delegato di esercizio delle funzioni di direzione connesse alla amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento, ed in quanto il decreto del Tribunale non è diretto a risolvere controversie su diritti, ma è relativo invece alle funzioni di controllo sull'esercizio di poteri gestori del giudice delegato: esso, pertanto, non ha carattere decisorio e definitivo e non è suscettibile di impugnazione con ricorso straordinario (Cass. 18-gennaio 2013, n. 1240; e v. Cass. 24 novembre 1999, 13123; Cass. 14 gennaio 1999, n. 332; Cass. 11 agosto 1994, n. 7351; Cass. 5 giugno 1991, n. 6369; Cass. 16 febbraio 1988, n. 1665; Cass. 28 aprile 1983, n. 2909; nonché Cass. 6 maggio 1992, n. 5355; Cass. 19 gennaio 2001, n. 805; Cass. 21 giugno 2002, n. 9064; Cass. 11 febbraio 2003, n. 1983; Cass. 12 aprile 2005, n. 7532);

- che il ricorrente, in presenza della attuale ricorribilità del provvedimento, non vede del resto compromesso il diritto di far valutare dal giudice la liceità degli atti dal medesimo compiuti;

- che non occorre provvedere sulle spese;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale ex comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019.

Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

